

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1995

**Disciplina dei riconoscimenti economici massimi
nel settore pubblico ed allargato**

ONOREVOLI SENATORI. - Crediamo sia giunto il momento di affrontare legislativamente e definitivamente l'ormai più che annoso problema della giungla retributiva nel settore pubblico, e più specificamente il problema delle super retribuzioni.

L'attuale momento economico e le difficoltà che in prospettiva attendono la manovra di bilancio per il 1996 impongono, con una seria riflessione, un concreto impegno teso alla moralizzazione delle retribuzioni che molto spesso, a torto o a ragione, costituiscono il bersaglio di critiche avanzate da diversi settori dell'opinione pubblica.

In derivazione da tali convinzioni è nata la seguente proposta che, individuando nel riconoscimento economico del parlamentare il tetto massimo retributivo cui fare riferimento nell'ambito della spesa pubblica, pone un invalicabile limite alla crescita in-

controllata di prebende ed appannaggi molto spesso in aumento vorticoso.

Da tale scelta di certo non possono derivarne doglianze, atteso che ricorrentemente si individua nello *status* economico del parlamentare una condizione economica invidiata ed appetibile.

È parso, pertanto, logico porre il freno legislativo al raggiungimento di tale soglia di «sazietà», risultando ogni ulteriore richiesta accrescitiva chiaramente immotivabile oltre che insostenibile per le casse dello Stato. Così come appare doveroso prevedere la deroga alla norma in questione per l'appannaggio del Presidente della Repubblica che, pur senza tale limite, dovrà essere interamente assoggettato al regolare prelievo fiscale.

Si fida pertanto in un convinto e largo consenso al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nessun dipendente dello Stato, nessun dirigente, consigliere di amministrazione o dipendente di enti, società, aziende, cooperative che usufruiscano di interventi finanziari pubblici di qualsivoglia entità e per qualsiasi ragione, di qualsiasi grado e per qualsiasi livello e con qualsivoglia funzione, può percepire indennità, stipendi, rimborsi superiori a quelli previsti per il parlamentare.

2. La norma ha efficacia anche nei confronti dei dirigenti e dipendenti di quegli enti che, pur avendo amministrazioni autonome, incidano in qualsivoglia misura nel bilancio dello Stato.

Art. 2.

1. L'appannaggio previsto per il Presidente della Repubblica viene riconosciuto in deroga alla norma di cui all'articolo 1.

2. L'ammontare complessivo è, comunque, assoggettato a regolare prelievo fiscale.

